

Linee e gradi di parentela

Autore: Concas Alessandra

In: Diritto civile e commerciale

Fase due: le regole a partire dal 4 maggio

I **parenti** sono le persone che hanno in comune un soggetto, un nonno, un genitore o uno zio.

La legge disciplina **linee di parentela e vincoli di affinità**, anche in caso di **adozione**.

Secondo l'articolo 74 del codice civile, la **parentela** è un legame che accomuna due o più soggetti dalla presenza di un unico ascendente, che nel linguaggio giuridico viene chiamato stipite.

Secondo una recente sentenza di riforma (**L. n. 219 del 10.11.2012**), la parentela viene riconosciuta in diversi contesti.

Quando un figlio nasce in costanza di **matrimonio**, oppure durante una **convivenza**, e anche quando un soggetto viene **adottato** da una famiglia.

L'unico esempio nel quale il vincolo di parentela è inesistente si ha quando si procede all'**adozione delle persone di maggiore età**, perché in questo caso l'adozione è finalizzata a creare una discendenza a favore di coloro che non hanno figli (**art. 291 c.c.**).

Se due genitori decidono di separarsi o di divorziare il **vincolo di parentela non cessa**, e allo stesso modo quando si procede per chiedere l'invalidità o la nullità del matrimonio, a causa del vincolo lega due o più persone sia per sangue, sia per la relazione che si instaura quando si adotta un minore. Sono considerati parenti un fratello e una sorella perché discendono almeno da un genitore, oppure due cugini che hanno in comune lo stesso nonno.

Anche un padre e un figlio sono accomunati da un nonno, mentre non esiste parentela tra i figli di due genitori, a loro volta separati, che si uniscono formando quelle che oggi sono note come "**famiglie allargate**".

Marito e moglie non sono parenti, ma affini, così come il vincolo di affinità si instaura tra cognati.

Il legame di parentela è molto importante per la legge, perché riconosce specifici diritti in modo esclusivo ai parenti sino a un determinato grado.

Linee di parentela

Se esiste un legame di sangue tra due o più persone che hanno in comune un unico ascendente, la legge attua una distinzione e individua due linee di parentela:

In **linea retta**, quando i soggetti discendono l'uno dall'altro (nonno - genitore - figlio/nipote), instaurando una parentela diretta.

In **linea collaterale**, in relazione alle persone che hanno in comune un ascendente (due fratelli accomunati da un padre, due cugini oppure zio e nipote accomunati da un nonno o una nonna), e la parentela sarà indiretta.

Quando si parla di parentela è importante considerare il vincolo che si instaura con i parenti del padre o della madre, perché non esiste nessuna differenza tra la linea materna e la linea paterna (**Cass. n. 2810 del 2/09/1952**).

In entrambi i casi si ha lo stesso legame, e restano inalterati i diritti di successione e gli obblighi per la prestazione agli alimenti (**art. 433 c.c.**).

Fase due: le regole a partire dal 4 maggio

Gradi di parentela, calcolo

Quando si parla di vincolo di parentela, soprattutto in alcuni contesti giuridici (ad esempio quando si deve dividere l'eredità) il grado riveste fondamentale importanza.

Il grado di parentela può essere paragonato a una sorta di distanza misurata utilizzando come parametro il numero di persone esistenti tra due parenti, e si calcola sia per i parenti in linea retta, sia per i parenti in linea collaterale, ma nel calcolo si utilizzano due metodi diversi.

Nella linea retta, i gradi sono **tanti quanti sono le generazioni**, escludendo dal computo lo stipite in comune.

Nella linea collaterale, il calcolo dei gradi si ha partendo dalla persona considerata, conteggiando sino allo stipite in comune, discendendo sino all'altra persona della si vuole stabilire il grado.

A esempio:

Tizio è padre di Caio, perciò Caio è discendente di Tizio in linea retta.

Tra Tizio e Caio non esistono persone interposte e il grado di parentela sarà primo.

Se si vuole stabilire il grado di parentela si può procedere con la matematica:

Padre + figlio = 2, togliendo lo stipite (cioè il padre) si ha $2 - 1$, vale a dire 1, **primo grado di parentela**.
Aggiungiamo Sempronio, padre di Tizio e nonno di Caio.

Come interposta persona abbiamo Tizio, come stipite Caio.

Padre + figlio + nipote = 3 persone, togliendo lo stipite si avrà $3 - 1 = 2$, **parentela di secondo grado** tra Sempronio e Caio.

Tizia e Mevia sono sorelle e hanno come stipite comune la mamma.

Il loro legame è di tipo collaterale, e il calcolo dei gradi di parentela avverrà così:

Tizia e Mevia appartengono alla stessa generazione, e aggiungendo la madre avremo 3 persone.

Se si toglie lo stipite il legame sarà di **secondo grado** ($3-1=2$).

Si è partiti da Tizia e risaliti alla madre e discesi sino a Mevia.

Sottraendo l'ascendente si ottiene il grado di parentela tra due sorelle.

Il legame tra due cugini, figli di due fratelli, potrebbe sembrare un po' complesso.

Molto spesso si è soliti chiamarli "**cugini di primo grado**", ma nel calcolo dei gradi di parentela asi ha:

2 cugini + 2 fratelli + nonni (stipiti in comune) = 6 persone.

Se si tolgono dal computo i due stipiti (nonno e nonna) si ha un **quarto grado** di parentela collaterale, nonostante si tratti della seconda generazione rispetto ai nonni.

Il calcolo dei gradi di parentela consente di creare l'**albero genealogico**, e individuare subito i legami che esistono tra prozio, bisnonni, pronipoti e cugini di cugini.

Si tratta di una rappresentazione grafica, simile ad uno schema, molto utilizzata nelle scuole:

la ramificazione identifica il rapporto di parentela tra le varie persone, che vengono racchiuse in una

casella.

Le linee verticali (dall'alto verso il basso e viceversa) definiscono la discendenza tra i soggetti, mentre le linee orizzontali delimitano la parentela collaterale.

Limite alla parentela

A seconda del numero di persone interposte tra noi e il parente del quale si vuole stabilire la parentela, si può stabilire il grado, in modo intuitivo, contando il numero di caselle che distanziano l'uno dall'altro. La legge (art. 77 c.c.), pone un **limite alla parentela**, perché per assurdo si potrebbe contare all'infinito e considerare parente anche una persona che, lontanamente, ha in comune con noi un lontano avo. Per questo, il vincolo di parentela è riconosciuto come tale **sino al sesto grado**, sia in relazione alla parentela in linea retta, sia in linea collaterale.

Oltre al calcolo matematico, è possibile ricavare il grado di parentela e il rapporto tra due o più persone anche con i **certificati anagrafici**, rilasciati dalla Pubblica Amministrazione e validi in molte circostanze.

Questi documenti fanno fede sino a querela di falso (**art. 221 c.c.**) e attestano alcuni requisiti posseduti, diventando necessari, ad esempio, per contrarre matrimonio.

In ossequio alle riforme approvate negli ultimi anni, anche i **figli adottivi** sono legati da un vincolo di parentela sia con i genitori adottanti, sia nei confronti dei parenti in linea materna sia in linea paterna. (art. 27 co. 3 L. n. 184 del 04.05.1983).

In seguito all'adozione si considera come stipite comune l'ascendente che si vuole considerare per calcolare i gradi di parentela che intercorrono tra l'adottato e un qualsiasi altro parente.

Il vincolo di parentela principale è quello tra genitori adottivi e minore, e con l'adozione riconosciuta dal Tribunale cessa ogni legame tra il minore e la famiglia di origine.

Il **minore adottato** assume e trasmette il cognome dei genitori adottanti.

A lui è concesso il diritto di conoscere le proprie origini e l'identità dei genitori naturali una volta compiuti i venticinque anni di età.

Questa facoltà riconosciuta dalla legge (**Art. 28 co. 5 L. n. 184 del 04/05/1983**) non comporta il venire meno dei vincoli di parentela acquisiti in seguito dell'adozione, ma risponde a diverse esigenze, ad esempio conoscere eventuali patologie cliniche che potrebbero essere ereditarie, oppure per fare fede al divieto matrimoniale che impedisce il matrimonio tra consanguinei (**art. 87 c.c.**).

Con l'adozione il minore diventa fratello, nipote, cugino e figlio, e per il calcolo dei gradi di parentela si utilizzano gli stessi metodi descritti in precedenza.

Se si vuole stabilire la linea collaterale tra un adottato e un fratello, o tra un adottato e un cugino si potrà utilizzare lo stesso calcolo aritmetico, prendendo come esempio lo stipite in comune (un nonno o un genitore) e considerando il vincolo non oltre il sesto grado.

Esistono alcuni casi particolari nei è possibile procedere all'adozione dei minori non dipendendo dalle regole ferree stabilite dalla legge.

Potrebbe costituire un esempio l'adozione di un minore da parte di un parente se il primo sia orfano dei genitori, oppure dal coniuge superstite, quando il minore sia figlio dell'altro coniuge.

L'adozione è stata riconosciuta anche nelle coppie che hanno contratto un'unione civile, se uno dei due partner sia genitore naturale di un minore (**Tribunale di Firenze, Decreto del 7/03/2017**) e si debbano tutelare gli interessi di costui.

Se il vincolo di parentela (retto e collaterale) viene riconosciuto sino al sesto grado, esistono casi specifici nei quali il limite viene meno.

Il primo è rappresentato dal vincolo di parentela per **contrarre matrimonio, e la legge vieta in modo categorico che due persone si possano sposare tra loro se sono ascendenti o discendenti, indipendentemente dal fatto che siano figli naturali o adottati (art. 87 co. 1 n. 1 c.c.).**

A prevalere è il vincolo di consanguineità che sussiste tra i nubendi, e il divieto è esteso anche tra gli adottati e i parenti della famiglia biologica.

Un altro caso nel quale il vincolo di parentela si protrae all'infinito è l'ipotesi della rappresentazione (artt. 467 e 469 c.c.) di un ascendente per l'accettazione dell'eredità.

In questa circostanza il discendente subentra nei diritti dell'ascendente se costui non voglia o sia impossibilitato all'accettazione dell'eredità.

Parentela in ambito patrimoniale: alimenti e successione

Il vincolo di parentela diventa fondamentale anche **in materia patrimoniale e non patrimoniale**. L'obbligo agli **alimenti** sorge quando una persona si trova nell'impossibilità di provvedere, in modo autonomo, al soddisfacimento dei bisogni principali.

Agli alimenti sono obbligati non esclusivamente il coniuge, ma anche i figli (adottivi e non), i

discendenti prossimi (eventuali nipoti) e gli ascendenti (ad esempio i nonni).

Gli ascendenti e i discendenti sono obbligati quando manchino genitori o figli, perché l'articolo relativo (art. 433 c.c.) attua una classificazione, individuando chi per primo deve provvedere agli alimenti.

Sempre in ambito patrimoniale, il vincolo di parentela prevale in caso di successione legittima, quando si procede alla divisione dei beni del defunto in assenza di un testamento.

A norma dell'articolo 565 del codice civile, l'eredità spetta al coniuge, ai discendenti ed, eventualmente, agli ascendenti e ai collaterali nel momento se dovessero mancare i figli.

In ambito non patrimoniale

In ambito non patrimoniale la parentela è importante per l'azione di **disconoscimento della paternità** o per la **rivendicazione dello status di figlio (artt. 247 e 248 c.c.)**, e assume una connotazione fondamentale in ambito penale.

Esistono alcuni reati che sono tali perché commessi da uno dei membri della famiglia, come nel caso dei **maltrattamenti** o la **violazione agli obblighi di assistenza familiare (artt. 572 e 570 c.p.)**.

Oggi più di ieri, il legame instaurato tra nipoti e nonni viene tutelato dalla legge (art. 317 bis c.c.), e l'impedimento di una simile relazione da parte di uno o di entrambi i genitori può essere oggetto di valutazione da parte del giudice.

La parentela ha, come elemento principale, la consanguineità, l'affinità è un vincolo che si instaura a seguito del matrimonio.

Una volta sposati, sia il marito sia la moglie diventano parenti dei rispettivi ascendenti e discendenti, mantenendo questo legame per sempre (**art. 78 c.c.**).

L'affinità viene meno in un unico caso, vale a dire in presenza di una sentenza che dichiari nullo il matrimonio (la sentenza deve passare in giudicato, e secondo l'interpretazione comune si considera nullo anche il matrimonio dichiarato come tale da una sentenza ecclesiastica).

Per il calcolo del grado e nella determinazione della linea di parentela, il coniuge è affine nello stesso grado e nella la stessa linea della quale è parente l'altro coniuge.

La moglie è parente di primo grado al padre del marito, il marito è parente di secondo grado alla sorella della moglie.

Nel primo caso l'affinità sarà in linea retta (perché si tratta del papà del proprio marito), nel

secondo esempio sarà in linea collaterale.

L'affinità con i parenti dell'altro coniuge resta sia in caso di morte, sia in caso di separazione e di divorzio (Cass. n. 2848 del 07/06/1978), indipendentemente dal fatto se abbiano avuto oppure no dei figli.

Anche nell'affinità esistono obblighi precisi, come quello agli **alimenti** che cessa quando chi ne ha diritto contrae matrimonio oppure muoiano il coniuge dal quale deriva l'affinità e i figli nati nel matrimonio. Anche per gli affini esiste il divieto di contrarre matrimonio, nonostante questo sia stato dichiarato nullo, con l'eccezione però che i figli nati da un rapporto con i parenti dell'ex coniuge, non vengono considerati incestuosi.

<https://www.diritto.it/linee-gradi-parentela/>